

Codice A1813C

D.D. 9 gennaio 2026, n. 11

Autorizzazione idraulica ai sensi R.D. 523/1904 n. 01/2026 per la realizzazione di intervento di sistemazione del torrente Soana, in corrispondenza di via Valprato e della Caserma dei Carabinieri e dello scolmatore. Richiedente: Comune di Ronco Canavese (TO).



ATTO DD 11/A1813C/2026

DEL 09/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica ai sensi R.D. 523/1904 n. 01/2026 per la realizzazione di intervento di sistemazione del torrente Soana, in corrispondenza di via Valprato e della Caserma dei Carabinieri e dello scolmatore.
Richiedente: Comune di Ronco Canavese (TO).

Premesso che:

In data 10/12/2025 con nota prot. n. 4872 (protocollo regionale n. 54899/A1800 in pari data) il Comune di Ronco Canavese, in qualità di amministrazione procedente, ha indetto conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i., richiedendo contestualmente il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per la realizzazione di intervento di sistemazione torrente Soana in corrispondenza di via Valprato e della caserma dei Carabinieri e dello scolmatore;

In particolare, l'intervento prevede il ripristino della soglia in massi a valle del primo salto esistente, la costruzione di un secondo salto più a valle non a tutto alveo, e la realizzazione di n. 4 nuovi salti di fondo costituiti da briglia, contro-briglia e dalle soglie in massi a monte, a valle e tra le opere al fine di raggiungere una nuova pendenza di equilibrio del fondo alveo.

L'intervento risulta suddiviso in 2 lotti: lotto A e lotto B. Il lotto A, oggetto della presente autorizzazione, consiste nel ripristino della soglia in massi a valle del primo salto esistente e la costruzione di un secondo salto più a valle non a tutto alveo. Il ripristino della soglia avviene mediante posa in opera di massi intasati con cls per una lunghezza media pari a 7 m e larghezza di circa 25 m; a valle della contro briglia, invece, verrà rimodellato il fondo con platee in massi posati a secco per una lunghezza media pari a 12 m e larghezza pari a circa 29 m. Tra le due soglie descritte, il progetto prevede la realizzazione di una controbriglia in massi intasati con calcestruzzo con taglione interno realizzato in c.a., a sezione trapezoidale avente dimensioni pari a 3,5 * 4,80 m, altezza pari a 3,20 m. Infine, a protezione della sponda destra, l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo tratto di scogliera in massi intasati, avente sviluppo pari a circa 21 m e altezza pari a 5 m.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Gianluca Noascono, costituiti in particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Relazione Idrologico-Idraulica;
- Relazione geologica;
- Relazione Geotecnica;
- Nota salti;

e dalle seguenti tavole grafiche:

- Corografia;
- Planimetria catastale;
- Planimetria di rilievo e documentazione fotografica;
- Planimetria di progetto;
- Profilo di progetto;
- Sezioni di progetto;
- Planimetria di cantiere;
- Piano particellare;
- Planimetria dei salti;
- Profilo dei salti.

Considerato che:

A seguito dell'esame degli atti progettuali nonché degli accertamenti sullo stato dei luoghi eseguiti dai funzionari del Settore, l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;

- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di rilasciare ai sensi del R.D. n. 523/1904 **l'autorizzazione idraulica n. 01/2026** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Ronco Canavese con nota prot. n. 4872 del 10/12/2025, per l'esecuzione degli interventi sopra descritti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale del corso d'acqua in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.) ai sensi delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018;
3. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide non dovranno comunque interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;
4. il materiale litoide proveniente dai lavori di scavo in alveo per la realizzazione delle opere di difesa dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere stesse, avendo cura di conferire agli eventuali riporti lungo le sponde, nonché nei settori di fondo alveo in erosione, un adeguato grado di compattezza e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento dei massi/clasti più grossolani presenti in loco, al fine di garantire un efficace corazzamento a protezione delle sezioni di deflusso, atto a contrastare l'insorgere dei fenomeni erosivi lungo le sponde sistemate;
5. il tratto di scogliera in progetto previsto in destra idrografica, dovrà essere attestato a monte e a valle alle scogliere/difese/sponde esistenti. Inoltre, nella terminazione di valle, la scogliera in progetto dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsata nella sponda. Il paramento esterno dell'opera di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente e con il profilo della scogliera esistente, senza soluzione di continuità;
6. il piano di appoggio delle platee di rivestimento del fondo alveo dovrà essere posto ad una profondità di almeno 1,50 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate, così come indicato sugli elaborati progettuali e fatta salva la presenza di substrato roccioso;
7. il piano di appoggio della fondazione delle scogliere dovrà essere posto ad una profondità di almeno 2,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, così come indicato sugli elaborati progettuali e fatta salva la presenza di substrato roccioso;
8. i massi costituenti le platee di rivestimento di fondo alveo e le scogliere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno avere struttura compatta, non geliva né lamellare; in ogni caso tutti i massi dovranno avere volume e peso non inferiori a quelli risultanti dalla verifica al trascinamento e pertanto diametro pari ad almeno 1 m;
9. il progetto esecutivo dovrà mostrare congruità delle dimensioni delle opere riportate negli elaborati progettuali con particolare riferimento alla lunghezza della soglia tra planimetrie e sezioni;
10. l'eventuale materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
11. il materiale derivante dalla demolizione di manufatti dovrà essere allontanato dall'alveo e

smaltito ai sensi della normativa vigente in materia;

12. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisorie (savanelle, piste, ecc);
14. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione; in particolare, in caso di allerta meteo, dovranno essere rimossi tutti i mezzi e le opere provvisorie di cantiere presenti in alveo;
15. la presente autorizzazione è da intendersi valida esclusivamente per le opere previste dal lotto A. Resta implicito pertanto che l'Ente proponente dovrà necessariamente provvedere ad effettuare una nuova istanza di autorizzazione idraulica per l'esecuzione delle opere di cui al lotto B per le quali sarà propedeutico il completamento a tutto alveo delle opere di cui al lotto A (soglie e controbriglia) attualmente non presenti nel progetto di fattibilità tecnico economica agli atti del Settore scrivente.
16. La presente autorizzazione ha **validità di mesi 24** (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
17. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
18. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
19. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
20. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
21. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza

della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi con particolare riferimento ai disposti della L.R. n. 37/2006 la cui autorizzazione rimane in capo al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori:
Ing. Alessandro Cesetti
Ing. Alberto Piazza

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo